



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
TERZA SEZIONE CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

FRANCO DE STEFANO	Presidente
PASQUALE GIANNITI	Consigliere-Rel.
CRISTIANO VALLE	Consigliere
AUGUSTO TATANGELO	Consigliere
ALBERTO CRIVELLI	Consigliere

Oggetto:

Processo esecutivo su titolo estero, in favore di cittadini stranieri, di condanna risarcitoria per crimini di guerra, commessi all'estero

Ud pu 13 febbraio 2026

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso iscritto al n. 19173/2024 R.G. proposto da:

██████████ AG, nella persona del legale rappresentante in atti indicato, rappresentata e difesa dagli avvocati ██████████ e ██████████, presso l'indirizzo di posta elettronica certificata dei quali è domiciliata per legge;

-ricorrente principale-

contro

PRESIDENZA CONSIGLIO DEI MINISTRI, in persona del Presidente pro tempore, ed il MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE, in persona del Ministro pro tempore, rappresentati e difesi dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, presso il cui indirizzo di posta elettronica certificata sono domiciliati per legge:

- ricorrenti incidentali, adesivi al ricorso principale -



██████████ SPA, nella persona del legale rappresentante in atti indicato, rappresentata e difesa dall'avvocato ██████████ ██████████, presso il cui indirizzo di posta elettronica certificata è domiciliata per legge;

nonché contro

SPA, in persona del legale
rappresentante in atti indicato, difesa all'avvocato

- resistente -

contro

REGIONE STEREA ELLADA, nella persona del legale rappresentante in
atti indicato, rappresentata e difesa dagli avvocati [REDACTED]
[REDACTED] [REDACTED] [REDACTED], presso l'indirizzo di posta elettronica
certificata dei quali è domiciliata per legge;

- controrricorrente -

- resistente al ricorso principale ed al ricorso incidentale -

avverso la SENTENZA della CORTE D'APPELLO di ROMA n. 1576/2024
depositata il 06/03/2024;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del
13/02/2026 dal Consigliere PASQUALE GIANNITI;

udito il PROCURATORE GENERALE, che nella persona dei Sostituti Anna Maria Soldi e Fulvio Troncone, ha concluso chiedendo:

a) in via principale, l'enunciazione, ai sensi dell'art. 363 comma 3, il seguente principio di diritto:

«il divieto di azione esecutiva sancito dall’art. 43, comma 3, della legge n. 79 del 2022 che comporta la necessità di estinguere di ufficio le espropriazioni eventualmente promosse sui beni della Repubblica federale di Germania ubicati sul territorio nazionale opera solo in danno dei cittadini italiani e dei cittadini stranieri che possono beneficiare della tutela compensativa apprestata dal Fondo ristori.



Ai sensi dell'art. 43, comma 1, della legge n. 79 del 2022 sono ammessi alla tutela compensativa del Fondo ristori i seguenti soggetti:

tutti i cittadini italiani cui sia stato riconosciuto il diritto al risarcimento del danno subito per effetto di un crimine di guerra (commesso dalle Forze del Terzo Reich nel periodo compreso tra il 1° settembre 1939 e l'8 maggio 1945), perpetrato ai loro danni in Italia o all'estero, in virtù di sentenza o altro provvedimento giurisdizionale dal giudice nazionale o in virtù di sentenza straniera munita di exequatur;

tutti i cittadini stranieri cui sia stato riconosciuto il diritto al risarcimento del danno subito per effetto di un crimine di guerra (commesso dalle Forze del Terzo Reich nel periodo compreso tra il 1° settembre 1939 e l'8 maggio 1945), perpetrato ai loro danni in Italia in virtù di sentenza o altro provvedimento giurisdizionale dal giudice nazionale;

hanno, conseguentemente diritto ad agire esecutivamente in danno della Repubblica Federale di Germania sui beni di quest'ultima ubicati in Italia i soli cittadini stranieri cui sia stato riconosciuto il diritto al risarcimento del danno subito per effetto di un crimine di guerra (commesso dalle Forze del Terzo Reich nel periodo compreso tra il 1° settembre 1939 e l'8 maggio 1945), perpetrato ai loro danni all'estero, in virtù di sentenza straniera munita di exequatur»;

b) in via subordinata, la rimessione alla Corte costituzionale, ritenendone la rilevanza e la non manifesta infondatezza nei termini di cui in motivazione, della questione di legittimità costituzionale dell'art. 43, comma 3, del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, recante «Ulteriori misure urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)», convertito, con modificazioni, nella legge 29 giugno 2022, n. 79, nella parte in cui recita: «o derivanti da sentenze straniere recanti la condanna della Germania per il risarcimento di danni provocati dalle forze del Terzo Reich nel periodo tra il 1° settembre 1939 e l'8 maggio 1945», per contrarietà agli artt. 2, 3, 10,



24, 117, comma, primo, della Costituzione, quest'ultimo in relazione all'art. 1 del Protocollo Addizionale n.1 alla Convenzione europea dei diritti dell'uomo (CEDU);

uditi i DIFENSORI DELLE PARTI, indicati nel verbale di udienza, che hanno concluso insistendo nell'accoglimento delle rispettive richieste, in atti indicate.

FATTI DI CAUSA

1. In forza della sentenza n. 137/97 del Tribunale greco di Livadia, resa esecutiva in Italia dalla Corte di appello di Firenze, di condanna della Repubblica Federale Tedesca al risarcimento del danno subito dagli eredi delle duecentodiciotto vittime della strage di Distomo (1944), perpetrata dai nazisti durante la Seconda guerra mondiale, l'Autogestione Regionale di Voiotia (ora Regione Sterea Ellada), che agiva in rappresentanza della locale comunità greca, con atto di pignoramento presso terzi iniziò, dinanzi al Tribunale di Roma, un'azione esecutiva nei confronti dell'Istituto di credito [REDACTED] AG (quale debitore esecutato), nonché nei confronti dei terzi pignorati [REDACTED] S.p.A. e di [REDACTED] S.p.A. (di seguito, rispettivamente, [REDACTED] e [REDACTED] iscritta al n. 1371/10 r.g.e..

Avverso detto pignoramento [REDACTED] propose opposizione all'esecuzione ed agli atti esecutivi (iscritta al n. 48089/10 r.g.), sostenendo di essere un soggetto del tutto distinto dalla Repubblica Federale Tedesca (di seguito, per brevità, RFT), con una propria autonomia patrimoniale e soggettiva, che in alcun modo aveva partecipato alle esecrabili deportazioni e stragi naziste perpetrate durante quel tragico conflitto bellico.

[REDACTED] S.p.A. ([REDACTED] e [REDACTED] S.p.A., quali terzi pignorati, resero dichiarazione negativa.

Il giudizio per l'accertamento dell'obbligo del terzo risulta ancora pendente davanti al Tribunale di Roma, mentre il giudizio di opposizione all'esecuzione è stato definito dallo stesso con sentenza n. 1720/2025



(prodotta da parte ricorrente in allegato alla memoria per l'odierna udienza), statuendo che la [REDACTED] AG costituisce un soggetto giuridico distinto e autonomo rispetto alla Repubblica Federale di Germania, dotato di propria soggettività giuridica e di piena autonomia patrimoniale, e che le esecuzioni intraprese nei confronti di [REDACTED] AG sulla base del titolo esecutivo azionato dalla Regione Sterea Ellada non possono proseguire, poiché il titolo medesimo è stato emesso esclusivamente nei confronti della Repubblica Federale Tedesca e non anche nei confronti della [REDACTED]. Tale sentenza è stata impugnata dai creditori precedenti ed è attualmente pendente il giudizio di secondo grado dinnanzi alla Corte d'appello di Roma.

2. Nelle more del giudizio di opposizione (che fu riassunto con atto del 15 giugno 2020, in esito alla definitività della sentenza di accoglimento dell'opposizione agli atti esecutivi avverso intervenuta declaratoria di improcedibilità, in forza della sentenza n. 21996/19 di questa Corte suprema di cassazione) e, precisamente, in data 29 aprile 2022, RFT avviò un procedimento d'urgenza contro la Repubblica italiana dinnanzi alla Corte Internazionale di Giustizia dell'Aja, chiedendo che:

a) l'Italia fosse condannata per aver *<<ignorato l'immunità giurisdizionale della Germania in quanto Stato sovrano, consentendo di intentare cause civili contro la Germania basate su violazioni del diritto umanitario internazionale commesse dal Reich tedesco durante la Seconda guerra mondiale>>*, avendo autorizzato la vendita all'asta di alcuni beni immobili di proprietà dello Stato tedesco indicati nel ricorso di quest'ultimo nell'ambito di un'esecuzione forzata per espropriazione avviata in virtù di un titolo esecutivo di condanna di RFT per fatti commessi durante la Seconda Guerra Mondiale, nonché

b) all'Italia fosse ordinato di garantire che le proprietà tedesche, indicate nel ricorso, non fossero *<<sottoposte a un'asta pubblica in attesa di una sentenza della Corte nel merito>>* e che *<<nessun'altra*



misura di vincolo>> fosse <<adottata dai tribunali (italiani) contro le proprietà tedesche>>.

Il giorno successivo a quella data (e, quindi, il 30 aprile 2022) il Governo italiano, con D.L. n. 36, istituì il Fondo per il ristoro dei danni subiti dalle vittime di crimini di guerra e contro l'umanità per la lesione di diritti inviolabili della persona, compiuti sul territorio italiano o comunque in danno di cittadini italiani da parte delle forze del Terzo Reich, nel periodo compreso tra il settembre 1939 e l'8 maggio 1945.

RFT, a seguito dell'emanazione del D.L. n. 36/2022, rinunciò alla sua domanda cautelare.

3. Il 7 ottobre 2022, ■■■ depositò istanza di estinzione nella procedura esecutiva R.G.E. n. 1371/2010, ritenendo che tale procedura rientrasse tra quelle descritte nel comma 3 dell'art. 43 (così come modificato dalla legge di conversione n. 79/2022).

Il Giudice dell'esecuzione con ordinanza del 19.1.2023 rigettò l'istanza di estinzione, ritenendo non applicabile l'art. 43 del D.L. n. 36/822, in quanto i resistenti, essendo cittadini stranieri che avevano portato ad esecuzione una sentenza di condanna di RFT per fatti commessi dal Terzo Reich al di fuori dello Stato italiano, non potevano accedere al Fondo istituito dallo Stato.

■■■ propose reclamo al Collegio ex art. 630 c.p.c., chiedendo la riforma dell'ordinanza.

Nelle more del procedimento di reclamo, la Corte costituzionale, con sentenza n. 159/2023, dichiarò infondate le specifiche questioni di legittimità costituzionale del citato art. 43, sollevate dal Tribunale di Roma in un diverso procedimento in cui ■■■ non era parte.

Il Tribunale di Roma, con sentenza n. 13453/2023, rigettò il reclamo, in quanto, valorizzando l'interpretazione storica della norma (nello specifico, nella parte in cui il primo comma dell'art. 43 fa espressa menzione all'Accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica Federale di Germania, reso esecutivo con decreto del Presidente della



Repubblica 14 aprile 1962, n. 1263: di seguito, per brevità, Accordo di Bonn), ritenne non solo che l'art. 43 non era applicabile all'esecuzione in corso, ma anche che, più in generale, l'art. 43 non è applicabile ai cittadini stranieri, anche se i fatti che avevano condotto alla condanna di RFT erano avvenuti sul suolo italiano.

■ propose appello avverso detta sentenza.

Nel corso del giudizio di appello intervennero la Presidenza del Consiglio dei ministri ed il Ministero dell'Economia e delle Finanze, aderendo sostanzialmente all'appello di ■

La Regione Sterea Ellada eccepì l'inammissibilità dell'intervento.

La Corte d'appello di Roma, con sentenza n. 1576/2024, dichiarati inammissibili gli interventi, rigettò l'appello e confermò integralmente tra le parti le spese del giudizio. In estrema sintesi, la corte territoriale, confermando l'interpretazione restrittiva dell'art. 43 offerta dal Tribunale di Roma, ritenne non applicabile l'art. 43 all'esecuzione in corso e, più in generale, ai cittadini stranieri, a prescindere dal luogo di commissione dei crimini da parte del Terzo Reich durante il secondo conflitto mondiale.

4. Avverso la sentenza della corte territoriale proponeva ricorso ■ articolando un unico motivo di ricorso, con il quale denunciava la violazione e falsa applicazione dell'art. 43 del d.l. n. 36/2022 (che ha istituito il Fondo per il ristoro dei danni subiti dalle vittime di crimini di guerra e contro l'umanità per la lesione di diritti inviolabili della persona, compiuti sul territorio italiano o comunque in danno di cittadini italiani da parte delle forze del Terzo Reich, nel periodo tra il 1° settembre 1939 e l'8 maggio 1945), chiedendo la riforma della sentenza della Corte di appello di Roma n. 1576/2024, con conseguente dichiarazione di estinzione della procedura esecutiva R.G.E. n. 1371/2010 pendente di fronte al Tribunale di Roma.

Al ricorso aderivano: sia la Presidenza del Consiglio dei ministri ed il Ministero dell'Economia e delle Finanze, che proponevano ricorso



incidentale, articolando due motivi, sia la terza pignorata [REDACTED] s.p.a., la quale sola (dei terzi pignorati) risulta, stando agli atti accessibili al Collegio, aver depositato rituale controricorso.

Al contrario, la Regione Sterea Ellada (già Autogestione Regionale di Voiotia) resisteva con distinti controricorsi sia al ricorso principale che al ricorso incidentale.

Disposta la trattazione con rito camerale, per l'adunanza camerale del 12 settembre 2025, il Procuratore Generale concludeva rilevando la tardività di entrambi i ricorsi (sia principale che incidentale), ma chiedendo la rifissazione del ricorso in pubblica udienza, in considerazione della <<assoluta rilevanza nomofilattica>> della questione sottesa al ricorso.

Il Difensore della ricorrente [REDACTED] comunicata, già prima della requisitoria del PG, la pendenza di altro ricorso su questione identica, depositava memoria con la quale sostanzialmente aderiva alla richiesta del PG di fissare udienza pubblica per la trattazione del ricorso.

Alle conclusioni del PG aderiva con memoria anche [REDACTED] e [REDACTED] (la quale ultima, peraltro, non risulta avere depositato ritualmente controricorso), mentre la Regione Sterea Ellada insisteva nel chiedere l'immediata declaratoria di inammissibilità di entrambi i ricorsi (sia principale che incidentale).

5. Questa Corte, con ordinanza interlocutoria n. 25678/2025, ha disposto il rinvio a nuovo ruolo, affinché, senza pregiudizio della questione preliminare della tardività del ricorso principale e dei relativi effetti sull'incidentale, il ricorso sia trattato alla pubblica udienza, alla luce della complessità, novità e della evidente portata nomofilattica delle questioni di diritto sottese ad entrambi i ricorsi, non potendo escludersi *a priori* (per il caso in cui andasse dichiarata l'inammissibilità del ricorso principale per tardività o, comunque, in cui nessuno dei due ricorsi potesse essere deciso nel merito) l'evenienza di una pronuncia



di principi di diritto anche soltanto nell'interesse della legge, ai sensi dell'art. 363, comma 3, cod. proc. civ..

Per l'odierna udienza il Procuratore Generale ha rassegnato conclusioni, rilevando la tardività del ricorso principale, e chiedendo: in via principale, di enunciare il principio di diritto nell'interesse della legge, ai sensi dell'art. 363 comma 3 c.p.c., sopra indicato; in via subordinata, di rimettere alla Corte costituzionale la questione di legittimità costituzionale, sopra indicata, dell'art. 43, comma 3, del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36.

I Difensori di tutte le parti hanno depositato memoria, insistendo nell'accoglimento delle rispettive richieste.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. [REDACTED] AG articola in ricorso un unico motivo, con il quale denuncia: <<Violazione e falsa applicazione ex Art. 360 n. 3) c.p.c. dell'Art. 43 del decreto-legge n. 36 del 30 aprile 2022, convertito con la legge n. 79 del 29 giugno 2022>>, nella parte in cui la Corte territoriale, aderendo alla scelta ermeneutica del giudice di primo grado, ha erroneamente interpretato l'art. 43, escludendo l'interpretazione letterale della norma.

Osserva che l'interpretazione letterale, con conseguente dichiarazione di estinzione della procedura esecutiva R.G.E. n. 1371/2010, sia l'unica possibile e che, nel fornire un'interpretazione costituzionalmente orientata dell'art. 43, alla luce delle vicende storiche e politiche che hanno condotto all'istituzione del Fondo ristori, la corte territoriale abbia omesso di valorizzare il profilo storico dell'avvio di procedimento d'urgenza innanzi alla Corte Internazionale di Giustizia, dalla Repubblica Federale Tedesca contro la Repubblica italiana (il 29 aprile 2022), immediatamente precedente l'emissione del decreto-legge n. 36/2022 (il 30 aprile 2022), contenente l'art. 43, oggetto del presente giudizio.

2. Il ricorso è inammissibile per tardività.



Come è noto, secondo consolidata giurisprudenza di legittimità (cfr., tra innumerevoli e per limitarsi alle più recenti: Cass. n. 6039/2025, ove altri riferimenti giurisprudenziali; Cass. 5058/2025; Cass. n. 36324/2023; via via risalendo, fino a Cass. n. 499/1973) la sospensione feriale dei termini processuali non si applica ai giudizi di opposizione esecutiva, in ogni loro fase e grado, incluse le impugnazioni ed incluso il giudizio di legittimità.

Dando seguito al suddetto principio, deve essere affermata la tardività del ricorso, in quanto quest'ultimo - essendo stata pubblicata la sentenza impugnata in data 6 marzo 2024, e non essendo stata la stessa notificata - avrebbe dovuto essere notificato entro il venerdì 6 settembre 2024, mentre è stato notificato solo il 16 settembre 2024.

D'altronde, né la peculiarità della materia trattata, né le domande a vario titolo dispiagate anche in sede di intervento (a prescindere dall'ammissibilità di questo), ampliano o immutano la natura della controversia, che rimane una causa da ricondursi al paradigma delle "opposizioni esecutive", esentate, in quanto tali, dalla sospensione feriale dei termini (sull'applicazione di tale esenzione anche ai giudizi seguiti ai reclami avverso provvedimenti del giudice dell'esecuzione in materia di estinzione, vedi, tra le altre: Cass. n. 484/2009, n. 2847/2005 e n. 1531/2003).

3. La Presidenza del Consiglio dei Ministri ed il Ministero dell'Economia e delle Finanze articolano in ricorso incidentale due motivi. Precisamente:

- con il primo motivo denuncia: <<violazione e/o falsa applicazione dell'art. 344, 404 C.P.C. nonché dell'art. 10 e 11 Cost. e della legge n. 848/1957>>;

- con il secondo motivo denuncia: <<Violazione e falsa applicazione dell'art. 43 del decreto-legge n. 36 del 30 aprile 2022, convertito con la legge n. 79 del 29 giugno 2022 in relazione all'art. 12 preleggi; nonché violazione e/o falsa applicazione della Legge n.



404/1963, nonché della Legge Cost. 1/1948 e art. 23, legge n. 87/1953>>.

Il ricorso incidentale, avendo natura di impugnazione incidentale tardiva, avuto riguardo alla data del suo deposito (4 ottobre 2024) ed a quella di pubblicazione della sentenza (come detto, 6 marzo 2024), è inefficace ai sensi dell'art. 334, secondo comma, c.p.c.

Per tale ragione, se ne omette l'illustrazione dei due motivi ed ogni questione con essi sottoposta a questa Corte resta impregiudicata.

A ciò si aggiunge che le ricorrenti incidentali hanno vantato un autonomo interesse all'impugnazione della sentenza n. 1576/2024 della Corte di appello di Roma che aveva dichiarato inammissibile il loro intervento volontario ex art. 344 c.p.c.

Tuttavia, il ricorso della [REDACTED] AG non ha censurato quel capo della sentenza, ragion per cui i ricorrenti incidentali avrebbero dovuto impugnare la sentenza della Corte d'appello entro il termine ordinario di sei mesi dalla pubblicazione.

4. Infine, non può essere accolta la sollecitazione del Procuratore Generale, volta a pronunciare nell'interesse della legge il principio di diritto che avrebbe regolato la fattispecie, ove i ricorsi principale e incidentale non fossero stati definiti in rito.

Vero è che, quanto alla valutazione dell'opportunità di enunciare o meno il principio di diritto nell'interesse della legge, può anche qui (dopo Cass. n. 33932/2025) richiamarsi quanto elaborato in tema di enunciazione di quel principio su impulso del Procuratore Generale da Cass. Sez. U. n. 23469/16, con la conclusione che a tanto questa Corte può indursi in base a parametri di assoluta discrezionalità, benché certo non arbitrari, collegati comunque ad una situazione di grave e non altrimenti eliminabile conflitto tra i giudici o, in alternativa, a materie di grande impatto o rilevanza per le ricadute di ordine sociale od economico delle decisioni che ne resterebbero influenzate; il tutto secondo parametri che sfuggono alle ordinarie regole del sillogismo



giuridico e coinvolgono invece considerazioni sistematiche assai ampie e non predeterminabili.

Tuttavia, pur ammettendosi trattarsi sicuramente di una questione di indubbia importanza, la circostanza che sul merito della stessa si provvede su separato ricorso avverso altra sentenza di senso analogo rende irrilevante affrontarla anche in questa sede.

In definitiva, sul punto, vale il seguente principio di diritto:

«L'enunciazione del principio di diritto nell'interesse della legge, ai sensi dell'art. 363, comma 3, c.p.c., costituisce esercizio di una funzione nomofilattica pura, finalizzata alla tutela dello *ius constitutionis* a fronte della perdita di rilevanza dello *ius litigatoris* nel caso concreto. La Corte di cassazione decide se esercitare detto potere in base a parametri, rimessi alla sua valutazione discrezionale, tra cui la presenza di un grave contrasto interpretativo tra i giudici di merito o l'importanza della materia, pure per le sue ricadute sociali ed economiche. Ne consegue che, pur in presenza di una questione di rilevanza nomofilattica, la Corte ben può omettere l'enunciazione del principio di diritto nell'interesse della legge, allorquando la medesima questione sia già oggetto di esame in altri procedimenti innanzi a sé pendenti e suscettibili di essere definiti nel merito, rendendo così privo di utilità sistemica un intervento ufficioso nella decisione di ricorsi da definirsi esclusivamente in rito».

5. Quanto alle spese del presente giudizio di legittimità, occorre premettere che (Cass. n. 4074/2014), in caso di declaratoria di inammissibilità del ricorso principale, il ricorso incidentale tardivo è inefficace ai sensi dell'art. 334, secondo comma, cod. proc. civ., con la conseguenza che la soccombenza va riferita alla sola parte ricorrente in via principale, restando irrilevante se sul ricorso incidentale vi sarebbe stata soccombenza del controricorrente, atteso che questa Corte non procede all'esame dell'impugnazione incidentale e dunque l'applicazione del principio di causalità, con riferimento al "decisum",



evidenza che l'instaurazione del giudizio è da addebitare soltanto alla parte ricorrente principale.

Peraltro, nei rapporti tra ricorrente principale e ricorrenti incidentali, la sostanziale comunanza di interesse alla finale decisione integra un valido presupposto per dichiarare non luogo a provvedere sulle spese.

Sempre in considerazione della sostanziale comunanza di interesse, vanno poi dichiarate integralmente compensate le spese tra parte ricorrente principale e parte ricorrente incidentale, da un lato, e [REDACTED] e [REDACTED] s.p.a., dall'altro, le quali hanno perfino aderito quanto meno al principale.

Le spese della Regione Sterea Ellada, che ha resistito con separati controricorsi sia al ricorso principale che a quello incidentale, sviluppando tesi solo in parte sovrapponibili, vanno invece liquidate separatamente e poste a carico: sia della ricorrente principale, che, tra loro in solido, dei ricorrenti incidentali, in relazione ad un valore che deve qualificarsi indeterminabile (come indicato nel ricorso principale e in difetto di utili elementi per una diversa quantificazione).

Infine, la declaratoria di inammissibilità esige che si dia atto della sussistenza, in capo alla sola ricorrente principale (e non anche di quelli incidentali, perché il loro ricorso è definito con pronuncia di inefficacia e, comunque, essendone originariamente esenti), dei presupposti processuali per il pagamento – al competente ufficio di merito – dell'importo, previsto per legge ed indicato in dispositivo, se dovuto (Cass. Sez. U. 20 febbraio 2020 n. 4315).

P. Q. M.

La Corte:

- dichiara inammissibile il ricorso principale, proposto da [REDACTED] AG;



- dichiara inefficace il ricorso incidentale tardivo, proposto dalla Presidenza del Consiglio dei ministri e dal Ministero dell'Economia e delle Finanze;

- dichiara non luogo a provvedere sulla regolamentazione delle spese tra la ricorrente principale [REDACTED] AG, da un lato, e la Presidenza del Consiglio dei ministri ed il Ministero dell'Economia e delle Finanze, ricorrenti incidentali, dall'altro;

- dichiara interamente compensate le spese processuali tra detta parte ricorrente principale e dette parti ricorrenti incidentali, da un lato, e la controricorrente [REDACTED] spa e la resistente [REDACTED] spa, dall'altro;

- condanna la [REDACTED] AG alla rifusione in favore della Regione Sterea Ellada, delle spese del presente giudizio, spese che liquida in euro 10.000 per compensi, oltre, alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200 ed agli accessori di legge;

- condanna la Presidenza del Consiglio dei ministri ed il Ministero dell'Economia e delle Finanze, in solido tra loro, alla rifusione in favore della Regione Sterea Ellada, delle spese del presente giudizio, spese che liquida in euro 10.000 per compensi, oltre, alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200 ed agli accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 13 febbraio 2026, nella camera di consiglio della Terza Sezione Civile.

Il Consigliere estensore
Pasquale Gianniti

Il Presidente
Franco De Stefano

